



Provincia di Cremona

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Ultime modifiche o integrazioni: Delibera di Consiglio Provinciale n. 106 del 5 ottobre 2010

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.7 nella seduta del 31.1.1994

Modificato con Delibere del Consiglio Provinciale:

- n. 32 nella seduta del 28.marzo 2001,
- n. 57 nella seduta del 30 aprile 2003;
- n. 49 nella seduta dell' 11 aprile 2007;
- n. 38 nella seduta del 13 aprile 2010

INDICE

TITOLO I: Disposizioni preliminari

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Materie oggetto di partecipazione

Articolo 3 - Istituti di partecipazione

Articolo 4 - Soggetti e ambiti di partecipazione

TITOLO II: Consultazione dei cittadini e delle loro forme associative

CAPO I: Consultazione dei cittadini

Articolo 5 - Finalità

Articolo 6 - Forme di consultazione

Articolo 7 - Riunioni ed assemblee pubbliche di iniziativa dell'Amministrazione Provinciale

Articolo 8 - Riunioni ed assemblee pubbliche di iniziativa dei Consiglieri Provinciali

Articolo 9 - Riunioni ed assemblee pubbliche di iniziativa dei cittadini, singoli o associati

Articolo 10 - Svolgimento delle riunioni e delle assemblee pubbliche

Articolo 11 - Consultazioni per corrispondenza

Articolo 12 - Consultazioni su campione

CAPO II : Consultazione degli organi elettivi

Articolo 13 - Finalità

Articolo 14 - Consultazione dei Sindaci

Articolo 15 - Consultazione dei Consigli Comunali

Articolo 16 - Invitati alle consultazioni degli organi elettivi

Articolo 17 - Esito delle consultazioni

TITOLO III: Le consulte

Articolo 18 - Consulta dei Comuni

Articolo 18 bis – Consulta Territoriale dei Sindaci

Articolo 19 - Consulta economica

Articolo 20 - Consulte provinciali permanenti

TITOLO III BIS – Referendum

Articolo 20 bis – Finalità, Iniziativa, Oggetto

Articolo 20 ter – Proposta di referendum da parte di consigli comunali

Articolo 20 quater - Proposta di referendum da parte dei cittadini

Articolo 20 quinquies – Raccolta delle firme

Articolo 20 sexies – Pubblicità proposte referendarie

Articolo 20 septies – Commissione Provinciale per il referendum

Articolo 20 octies – Indizione

Articolo 20 nonies – Sospensione Referendum

Articolo 20 decies – Votazione e spese

Articolo 20 undecies – Proclamazione dei risultati

TITOLO IV: Istanze petizioni e proposte

Articolo 21 – Istanze e petizioni

Articolo 22 – Proposte

Articolo 22 bis - Oggetto di Istanze, Petizioni e Proposte

TITOLO V: Difensore civico e Ufficio delle Relazioni con il Pubblico

Articolo 23 - Difensore Civico

Articolo 24 - Esercizio delle funzioni

Articolo 25 - Requisiti

Articolo 26 - Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 27 - Candidature

Articolo 28 - Nomina

Articolo 29 - Durata della carica

Articolo 30 - Revoca

Articolo 31 - Legittimati attivi

Articolo 32 - Accesso agli atti

Articolo 33 - Attivazione e conclusione degli interventi

Articolo 34 - Rapporti con gli Uffici e modalità di intervento

Articolo 35 - Inadempienza - Provvedimenti

Articolo 36 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

Articolo 37 - Rapporti col Consiglio Provinciale

Articolo 38 - Rapporti con le Commissioni Consiliari e con la Giunta Provinciale

Articolo 39 - Pubblicità

Articolo 40 - Ufficio delle Relazioni con il Pubblico

TITOLO VI: Informazione

Articolo 41 - Finalità

Articolo 42 - Rapporti con la stampa

Articolo 43 - Gestione diretta dell'informazione

ALLEGATO A: Procedure per lo svolgimento della consultazione per corrispondenza

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Finalità

1. La presente normativa stabilisce le modalità per l'attuazione degli istituti intesi a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini residenti e domiciliati nella provincia di Cremona alle decisioni dell'Amministrazione Provinciale, così come previsto dall'Articolo 6) della L. 8.6.1990 n.142 "Ordinamento delle autonomie locali" e dal Titolo III dello Statuto della Provincia di Cremona.

Articolo 2 - Materie oggetto di partecipazione

1. Le attività degli Istituti di partecipazione di cui al presente regolamento devono riguardare materie di competenza della Provincia.

Articolo 3 - Istituti di partecipazione

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto della Provincia la partecipazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:

- a) le consultazioni dei cittadini e delle loro forme associative;
- b) le consultazioni degli organi elettivi;
- c) le consulte previste dallo Statuto;
- d) il referendum;
- e) le istanze, le petizioni e le proposte;
- f) il Difensore Civico;
- g) l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico;
- h) l'informazione.

Articolo 4 - Soggetti e ambiti di partecipazione

1. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione della provincia, o di una parte di essa, ovvero di particolari categorie e gruppi sociali in relazione all'interesse generale o specifico degli argomenti oggetto della consultazione.

TITOLO II - CONSULTAZIONI DEI CITTADINI E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 5 – Finalità

1. La Provincia consulta le rappresentanze della comunità provinciale ed acquisisce apporti di Enti, Associazioni, studiosi, esperti e singoli cittadini per disporre di elementi di valutazione e di giudizio al fine di indirizzare le scelte di politica amministrativa relative ad interventi che incidano in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi.

2. La consultazione può essere effettuata nei confronti di particolari fasce di cittadini, individuati in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue.

Articolo 6 - Forme di consultazione

1. Le consultazioni di cittadini e/o delle loro forme associative possono essere realizzate nei seguenti modi:

- a) riunioni ed assemblee pubbliche;
- b) consultazioni per corrispondenza;
- c) consultazioni col metodo del campione.

Articolo 7 - Riunioni ed assemblee pubbliche di iniziativa dell'Amministrazione Provinciale

1. Le riunioni e le assemblee pubbliche di cui all'art. 6, lett. a) sono convocate dal Presidente della Provincia, che fissa la data ed il luogo, nonché l'argomento da trattare, dandone avviso mediante:

- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito delle zone interessate;
- b) comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione.

2. Il Presidente, sentito il parere della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, definisce l'ambito territoriale o la fascia di cittadini, interessati alla riunione o all'assemblea, in base a quanto prevede l'art. 5.

3. Fra il giorno della data dell'avviso di convocazione ed il giorno in cui è prevista la riunione o l'assemblea debbono intercorrere almeno dieci giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.

4. Alle riunioni ed assemblee, il Presidente invita:

- a) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia, l'Assessore delegato per la stessa e i Consiglieri Provinciali;
- b) i Sindaci dei comuni interessati.

5. Per lo svolgimento delle riunioni e delle assemblee, possono essere utilizzati locali di proprietà della Provincia o, in caso di indisponibilità, locali richiesti ad altri enti od associazioni.

Articolo 8 - Riunioni ed assemblee pubbliche di iniziativa dei Consiglieri Provinciali

1. Riunioni ed assemblee possono essere indette anche su iniziativa di almeno cinque Consiglieri Provinciali.

2. La richiesta di convocazione deve essere indirizzata al Presidente della Provincia, con l'indicazione dell'argomento da trattare.

3. Il Presidente dà corso alla richiesta - entro venti giorni - convocando la riunione o l'assemblea con le modalità previste dal precedente Articolo 7, previa acquisizione del parere consultivo della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, che valuta la correttezza delle procedure in rapporto allo Statuto ed al presente Regolamento.

Articolo 9 - Riunioni ed assemblee pubbliche di iniziativa dei cittadini, singoli o Associati

1. Riunioni ed assemblee possono essere convocate su richiesta dei cittadini, residenti o domiciliati nella Provincia.
2. La richiesta di convocazione della riunione od assemblea - sottoscritta da almeno cento cittadini, ovvero dai legali rappresentanti di almeno tre associazioni, corredata dai rispettivi dati anagrafici - è rivolta al Presidente della Provincia, con l'indicazione dell'argomento da trattare, che deve essere pertinente ai compiti istituzionali della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia - sentito il parere vincolante della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, che esamina le richieste sotto il profilo della correttezza procedurale in rapporto a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento - convoca la riunione o l'assemblea, in caso di parere positivo, entro 45 giorni dalla richiesta.
4. Le modalità di convocazione sono le stesse previste al precedente articolo 7.

Articolo 10 - Svolgimento delle riunioni e delle assemblee pubbliche

1. Le riunioni ed assemblee pubbliche sono presiedute dal Presidente oppure per sua delega da un assessore o da un consigliere.
2. La partecipazione alle riunioni ed alle assemblee è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, nel rispetto dell'ordine dei lavori e delle regole di svolgimento approvate all'inizio della riunione od assemblea, su proposta del Presidente o del suo delegato.
3. Alla riunione od assemblea assiste un dipendente provinciale, designato dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segretario verbalizzante, cura la eventuale registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente.
4. Le conclusioni della riunione o dell'assemblea sono espresse con un documento, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che riassume i pareri e le proposte prevalenti emerse nel dibattito.
5. Il Presidente trasmette copia del documento di cui al comma precedente ai promotori della riunione o dell'assemblea, alla Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, nonché alle Commissioni competenti degli oggetti discussi, che formulano al Presidente una proposta circa le procedure e le istruttorie da attivare.

Articolo 11 - Consultazioni per corrispondenza

1. Al fine di valutare il consenso dei cittadini rispetto ad una proposta la Provincia può indire una consultazione per corrispondenza.
2. il Consiglio Provinciale delibera con atto approvato a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati l'indizione della consultazione per corrispondenza individuando

esattamente il quesito, l'ambito di svolgimento ed il termine entro cui le operazioni si debbono concludere.

3. Il Consiglio Provinciale può indire la consultazione per corrispondenza nei termini previsti dal comma precedente, anche su richiesta di almeno cinquemila cittadini elettori o di non meno di cinque comuni, con proprie deliberazioni consiliari prese a maggioranza assoluta, aventi popolazione non inferiore complessivamente a diecimila abitanti. La raccolta firme dei cittadini elettori avviene nei modi descritti dall'art. 20 quinquies comma 2.

4. Non sono ammesse consultazioni per corrispondenza nelle materie previste come escluse dall'art. 25 comma 4 dello Statuto.

5. E' consentito lo svolgimento di una sola consultazione in un anno, anche su più quesiti.

6. L'esito della consultazione per corrispondenza costituisce un parere non vincolante in relazione ad una determinata questione intorno alla quale il Consiglio Provinciale si pronuncia con atto espresso e motivato. Il Consiglio Provinciale prende atto dell'esito della consultazione entro il ventesimo giorno dalla data di proclamazione del risultato;

7. Le procedure per lo svolgimento della consultazione per corrispondenza sono regolate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 12 - Consultazioni su campione

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati può indire una consultazione con il metodo statistico del campione per il tramite di società specializzate per disporre di elementi di valutazione e di giudizio utili ad indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa.

2. Non sono ammesse consultazioni su campione nelle materie previste come escluse dall'art. 25 comma 4 dello Statuto.

3. E' consentito lo svolgimento di una sola consultazione in un anno, anche su più quesiti.

4. Il Presidente della Provincia, avuti i risultati della consultazione, li comunica al Consiglio nella prima seduta utile e adotta le determinazioni conseguenti.

CAPO II - CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI

Articolo 13 – Finalità

1. Oltre a quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, il Consiglio Provinciale ed il Presidente della Provincia - al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per effettuare le proprie scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidano in misura rilevante sulla condizione e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi - possono effettuare consultazioni dei Sindaci e dei Consigli comunali.

Articolo 14 - Consultazione dei Sindaci

1. La consultazione può interessare tutti i Sindaci del territorio provinciale o di una parte di esso in relazione all'argomento oggetto della stessa, che comunque deve essere di interesse sovracomunale.

2. La consultazione, oltre a quanto previsto dal precedente Articolo13, può essere promossa da più Sindaci con richiesta contenente l'indicazione dell'argomento da trattare indirizzata al Presidente della Provincia. Il Presidente, sentito il parere della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, decide circa l'accoglimento della richiesta entro venti giorni dal ricevimento. In caso di accoglimento, la consultazione deve essere indetta entro i dieci giorni successivi.

3. Le modalità della consultazione, anche in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, sono determinate dal Presidente, previo parere della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio.

Articolo 15 - Consultazione dei Consigli Comunali

1. La consultazione può interessare due o più Consigli comunali, in relazione all'argomento oggetto della stessa, che comunque deve essere di interesse sovracomunale.

2. La consultazione, oltre a quanto previsto dal precedente Articolo13 deve essere richiesta da almeno due Consigli comunali con propria deliberazione a maggioranza assoluta, contenente le motivazioni della richiesta, trasmessa al Presidente della Provincia.

3. Il Presidente della Provincia, sentito il parere della Commissione Affari Istituzionali, e Bilancio decide circa l'accoglimento della richiesta di consultazione entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima delibera trasmessa dai Consigli Comunali richiedenti. Nel caso di accoglimento dell'oggetto della richiesta, la consultazione deve essere indetta entro i dieci giorni successivi.

4. Se la consultazione è promossa dal Consiglio Provinciale o dai Consigli Comunali, spetta alla Commissione Affari Istituzionali e Bilancio decidere le modalità di indizione e di svolgimento. La convocazione è a cura del Presidente della Provincia che - nel caso la consultazione sia di sua iniziativa - ne decide anche le modalità di attuazione, dandone comunicazione alla Commissione Affari Istituzionali e Bilancio.

Articolo 16 - Invitati alle consultazioni degli organi elettivi

1. Le consultazioni degli organi elettivi - Sindaci e Consigli Comunali - sono pubbliche.

2. Alle consultazioni di cui al comma precedente, il Presidente invita il Presidente della Commissione consiliare competente per materia, l'Assessore delegato per la stessa e i Consiglieri Provinciali.

Articolo 17 - Esito delle consultazioni

1. L'esito delle consultazioni dei Sindaci e dei Consigli comunali deve essere riassunto in un documento, sottoscritto dal Presidente o dall'Assessore o Consigliere Provinciale dallo

stesso delegati a presiederla, nonché dal Segretario Generale o da un funzionario da questi delegato a svolgere le funzioni di segretario nel corso delle consultazioni stesse.

2. Il documento, di cui al comma precedente, è trasmesso alla Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, nonché alle Commissioni competenti affinché inoltrino alla Giunta od al Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, le proposte circa le procedure e le istruttorie da attivare. Il documento deve, inoltre, essere trasmesso ai Consiglieri Provinciali.

TITOLO III - LE CONSULTE

Art. 18 - Consulta dei Comuni

1. In base a quanto previsto dallo Statuto, è costituita la Consulta dei Comuni.
2. La Consulta è chiamata almeno una volta all'anno ad esprimere valutazioni e pareri in ordine agli indirizzi programmatici e di bilancio dalla Provincia.
3. La Consulta è composta dal Sindaco di ogni Comune della Provincia o suo delegato.
4. La Consulta è convocata dal Presidente della Provincia che ne presiede anche i lavori; in caso di suo impedimento delega un Consigliere Provinciale. La convocazione può avvenire su deliberazione del Consiglio Provinciale.
5. Il Presidente può invitare alle riunioni della Consulta Assessori, Consiglieri Provinciali, Dirigenti dell'Amministrazione e di aziende partecipate in relazione agli argomenti oggetto di discussione.
6. Le valutazioni ed i pareri della Consulta debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Provinciale, nella forma ritenuta più idonea dal Presidente della Provincia.
7. Per garantire idonee forme di consultazione sulle problematiche relative alle comunità locali di minore dimensione, per valorizzare le realtà minori del territorio, promuovere l'associazionismo intercomunale, creare forme di collaborazione e scambi di esperienze tra Comuni, la Consulta può essere convocata in forma ristretta ai Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti o ai loro delegati; in questo caso sono invitati a partecipare alle riunioni anche i Presidenti delle Unioni di Comuni. La Consulta in forma ristretta è convocata e presieduta dall'Assessore provinciale ai rapporti con i piccoli Comuni, e collabora con il Comitato Istituzionale per gli Studi sull'Amministrazione Locale per la realizzazione di progetti, attività formative, ricerche, incontri, dibattiti politici.

Articolo 18 bis – Consulta Territoriale dei Sindaci

1. In base a quanto previsto dallo Statuto, si costituiscono le Consulte Territoriali dei Sindaci, con atto del Consiglio Provinciale che ne stabilisce il numero, la competenza e ne disciplina compiti e norme di funzionamento.
2. Ogni Consulta Territoriale deve essere costituita da Sindaci di comuni territorialmente contigui il cui insieme esprima in modo adeguato le peculiarità del territorio e le esigenze della popolazione.

Articolo 19 - Consulta economica

1. In base a quanto previsto dallo Statuto, è costituita la Consulta Economica, con la partecipazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di categoria per esprimere il parere sui programmi e sugli atti fondamentali della Provincia che abbiano particolare rilevanza nel settore economico.
2. La composizione della Consulta è determinata in apposito regolamento.
3. La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che può invitare alle riunioni Assessori, Consiglieri Provinciali, Dirigenti dell'Amministrazione e di aziende partecipate in relazione agli argomenti oggetto di discussione.
4. Le valutazioni ed i pareri della Consulta debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Provinciale, nella forma ritenuta più idonea dal Presidente della Provincia.

Articolo 20 - Consulte provinciali permanenti

1. In base a quanto previsto dallo Statuto, è facoltà della Provincia istituire Consulte Provinciali Permanenti con soggetti, Enti o Associazioni di rilevante interesse provinciale.
2. Le Consulte sono obbligatoriamente convocate per esprimere pareri nel settore di loro competenza e sono presiedute dal Presidente o dal suo delegato.
3. La composizione ed il funzionamento delle Consulte Permanenti è disciplinato da apposito atto dal Consiglio Provinciale.
4. Le valutazioni ed i pareri espressi dalle Consulte Permanenti debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Provinciale, nelle forme ritenute più idonee dal Presidente della Provincia.

TITOLO III bis – REFERENDUM

Articolo 20 bis – Finalità, iniziativa e oggetto

1. In base all'art. 25 comma 17 dello Statuto si disciplinano nel presente Titolo le forme, i modi e i tempi del Referendum;
2. Le tipologie, i soggetti proponenti e le materie oggetto del Referendum sono disciplinate dall'art. 25 dello Statuto.

Articolo 20 ter – Proposta di referendum da parte di consigli comunali

1. Ai sensi e nelle forme dell'art. 25 comma 8 dello Statuto, i Consigli comunali che intendono promuovere referendum debbono adottare apposita deliberazione indicante il quesito referendario.
2. Le copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum, approvate da ciascun consiglio comunale e di pari contenuto, devono essere trasmesse da parte dei Consigli Comunali promotori al Segretario Generale della Provincia, entro tre mesi dalla prima deliberazione di uno dei Comuni coinvolti,

unitamente alla attestazione circa il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune.

Articolo 20 quater - Proposta di referendum da parte dei cittadini

1. I cittadini elettori che intendono promuovere il referendum devono presentare proposta scritta alla Segreteria Generale della Provincia.
2. Il quesito, presentato secondo le forme dell'art. 25 comma 10 dello Statuto, deve essere formulato in modo chiaro ed inequivocabile tale da consentirne l'immediata comprensione;
3. Il Segretario Generale dà atto, mediante processo verbale dell'avvenuto deposito, della data relativa e del numero di firme raccolte;
4. Il Segretario Generale informa della presentazione della proposta il Presidente della Provincia, che provvede a darne notizia al Consiglio Provinciale, il quale nella prima seduta utile provvede a nominare la Commissione di cui all'art. 25 comma 9 dello Statuto.

Articolo 20 quinquies – Raccolta delle firme

1. Ciascun foglio per la raccolta delle firme deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa, la dichiarazione della richiesta di referendum con la precisa indicazione del quesito referendario;
2. Accanto ad ogni firma del sottoscrittore, devono essere indicati il suo cognome, nome, luogo e data di nascita e il Comune di iscrizione alle liste elettorali facente parte del territorio provinciale, nonché numero di suo valido documento d'identità. Le firme vanno autenticate dai soggetti autorizzati nelle forme di legge e corredate dai certificati di iscrizione alle liste elettorali.

Articolo 20 sexies – Pubblicità proposte referendarie

1. La proposta di referendum deve essere pubblicata all'albo pretorio, sugli organi di stampa presenti nel territorio provinciale e sul BURL.

Articolo 20 septies – Commissione Provinciale per il referendum

1. La commissione, ai sensi dell'art. 25 comma 9 dello Statuto di nomina consiliare, è composta da cinque componenti, di cui due nominati dalla minoranza, esperti in materie giuridiche e dura in carica fino alla proclamazione dei risultati del referendum o alla definitiva pronuncia di inammissibilità dello stesso.
2. Non possono essere nominati come componenti i Parlamentari e gli amministratori di Regione, Provincia di Cremona e Comuni del territorio provinciale.
3. La commissione ha il compito di verificare la conformità della richiesta di referendum alle norme statutarie e del presente regolamento. Essa si pronuncia sull'ammissibilità del quesito ai sensi dell'art. 25 comma 11 dello Statuto, contestando eventuali irregolarità ai presentatori, a mezzo di propria ordinanza.

4. La commissione verifica la regolarità delle firme raccolte, nella consistenza prevista dall'art. 25 comma 10 e 12 dello Statuto, ai sensi dell'art. 20 quinquies comma 2;

5. Avverso la pronuncia della Commissione è ammesso reclamo motivato, da presentarsi in forma scritta entro 20 giorni alla stessa Commissione, che si pronuncia definitivamente entro 10 giorni.

Articolo 20 octies – Indizione

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 13 dello Statuto, il referendum è indetto dal Presidente della Provincia con decreto, tempestivamente comunicato al Prefetto e ai Sindaci dei Comuni interessati;

2. I referendum si devono svolgere in unica giornata domenicale, dalle ore 8 alle ore 22, nel periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno.

3. La Provincia di Cremona a sua cura stamperà e affiggerà il manifesto con decreto di indizione del referendum. Il decreto di indizione è pubblicato sul BURL ed inviato ai Sindaci per la pubblicazione in ogni albo pretorio.

Articolo 20 nonies – Sospensione Referendum

1. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale il referendum è automaticamente sospeso. Lo stesso avrà luogo entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio.

2. Non ha luogo il referendum:

- quando il quesito sia superato dall'annullamento o revoca dell'atto cui si riferisce o l'amministrazione si sia determinata in modo tale da rendere inutile lo stesso;
- nei termini previsti dall'art. 25 comma 15 dello Statuto.

Articolo 20 decies – votazione e spese

1. La votazione per il referendum si svolge nelle analoghe forme previste dalla legge per tale istituto;

2. Il materiale necessario alla consultazione referendaria è fornito dalla Provincia, in accordo con le Amministrazioni Comunali;

3. Il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, la composizione, il funzionamento e l'individuazione dei seggi e le modalità di organizzazione delle votazioni sono disciplinati da delibera di Giunta Provinciale;

4. Al coordinamento e controllo delle operazioni di voto provvedono le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali;

5. Le spese per le operazioni attinenti al referendum proposto sono, di norma, a carico della Provincia, salvo accordo con le Amministrazioni Comunali proponenti.

Articolo 20 undecies – Proclamazione dei risultati

1. Nel caso di referendum abrogativo, nel rispetto dell'art. 25 comma 14 dello Statuto, la proposta referendaria si intende approvata qualora la metà più uno dei votanti si esprima a favore del quesito;
2. Nel caso di referendum consultivo non è previsto quorum;
3. I verbali di scrutinio con l'esito delle operazioni di spoglio, vengono trasmessi dai seggi alla Commissione Provinciale per il referendum, che, con l'assistenza del Segretario Generale, accerta la somma dei voti favorevoli e contrari;
4. La Commissione proclama i risultati del referendum, depositando duplice copia del verbale delle operazioni presso la Segreteria Generale della Provincia, che a sua volta trasmette una copia del verbale al Presidente della Provincia;
5. L'Amministrazione Provinciale provvederà alla presa d'atto del risultato del referendum adottando gli atti eventualmente conseguenti entro il termine di 30 giorni.

TITOLO IV – ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

Articolo 21 – Istanze e Petizioni

1. I soggetti di cui all'art. 20 dello Statuto possono rivolgere istanze e petizioni, così come definite dall'art. 22 comma 2 dello Statuto, al Consiglio Provinciale, alla Giunta, al Presidente della Provincia, secondo le rispettive competenze, per promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. L'istanza può essere presentata da uno o più cittadini anche in forma associata; la petizione deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini, nelle forme dell'art. 20 quinquies comma 2.
3. Istanze e petizioni devono essere presentate in forma scritta alla Segreteria Generale della Provincia, che, unitamente ai Responsabili dei Servizi interessati, provvederà ad una istruttoria diretta a verificarne l'ammissibilità, ai sensi delle norme legislative, statutarie e regolamentari da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.
4. Istanze e petizioni, previa istruttoria, vengono inoltrate all'Organo competente che le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile: la conclusione dell'intero procedimento, comprese le possibili proroghe, deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione.
5. Il testo della petizione deve essere pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 22 – Proposte

1. Tutti i cittadini singoli o associati, residenti o domiciliati nel territorio provinciale, possono presentare proposte articolate di deliberazioni di competenza della Provincia, secondo la definizione dell'art. 22 comma 2 dello Statuto;

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1000 cittadini, nelle forme dell'art. 20 quinquies comma 2;

3. La presentazione e la successiva istruttoria avvengono nelle forme e nei tempi dell'art. 21 comma 3, alle quali segue il parere obbligatorio dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario Generale.

4. Nel caso di proposte su argomenti di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio assicura la trasmissione ai capigruppo consiliari entro 10 giorni dall'acquisizione del parere di cui al comma precedente.

5. L'Organo competente è tenuto a determinarsi in via formale nella prima seduta utile, eventualmente sentendo i proponenti. Il procedimento dovrà seguire i tempi previsti dall'art. 21 comma 4.

Articolo 22 bis - Oggetto di Istanze, Petizioni e Proposte

1. Non sono ammesse istanze, petizioni o proposte nelle materie previste come escluse dall'art. 25 comma 4 dello Statuto.

TITOLO V - DIFENSORE CIVICO E UFFICIO DELLE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Articolo 23 - Difensore Civico

1. Nella Provincia di Cremona è istituito il Difensore Civico, a norma dello Statuto.

2. Qualora i Comuni provvedano, ai sensi dell'art. 2 Legge 23 dicembre 2009 n. 191 così come modificato dalla Legge 26 marzo 2010 n. 42, ad eleggere il Difensore Civico nella medesima persona del Difensore Civico provinciale, a norma dell'art. 37 dello Statuto è possibile la stipula di convenzioni tra i Comuni stessi e la Provincia, al fine di estendere ed ottimizzare il funzionamento dell'istituto. In tale caso il Difensore Civico provinciale assume la denominazione di "Difensore Civico territoriale".

Articolo 24 - Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei soggetti previsti dal successivo Articolo 31.

2. Il Difensore Civico è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

4. Ai sensi dell'Articolo 36 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 del medesimo Articolo 36 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico.

Articolo 25 – Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini residenti nella Provincia che offrono la massima garanzia di competenza, esperienza giuridico-amministrativa, imparzialità e indipendenza di giudizio, con un'età non inferiore a quaranta anni e non superiore a settantacinque.

2. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia;
- b) essere residenti nella Provincia di Cremona da almeno due anni;
- c) non aver riportato condanne penali, né risultare attualmente imputati di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- d) non essere stati sospesi da cariche elettive, dal pubblico impiego o da un Albo professionale a seguito di sanzioni o provvedimenti;
- e) una adeguata esperienza giuridico-amministrativa comprovata da titoli di studio, di abilitazione ed esperienza professionale, da docenze o servizio di pubblico impiego. Tali requisiti si considerano posseduti da chi è o è stato:
 - e1) avvocato, dottore commercialista con almeno 10 anni di iscrizione all'albo;
 - e2) docente di materie giuridiche e amministrative nelle Università o negli istituti di istruzione secondaria superiore per almeno 10 anni;
 - e3) magistrato, avvocato dello Stato, Segretario comunale o provinciale in quiescenza;
 - e4) funzionario statale, regionale, degli enti locali, o delle aziende sanitarie pubbliche in quiescenza che alla cessazione del servizio ricoprisse da almeno 5 anni la qualifica di dirigente o il livello direttivo apicale dell'ente.
- f) Il candidato deve espressamente dichiarare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di Difensore Civico anche nelle sedi decentrate della Provincia.

Articolo 26 - Ineleggibilità e incompatibilità.

1. Sono considerate cause di ineleggibilità o di incompatibilità rispetto all'ufficio di Difensore Civico:

- a) e condizioni previste nell'art. 31 dello Statuto;
- b) le cause di ineleggibilità o incompatibilità per l'elezione a Consigliere provinciale previste dalle leggi vigenti, ed in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) essere dirigente di un partito politico, a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, ed aver ricoperto tali incarichi nell'anno precedente la presentazione della candidatura a Difensore Civico;
- d) essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Presidente della Provincia, degli assessori e dei dirigenti della Provincia.
- e) assistere in giudizio chi abbia lite pendente con l'Amministrazione provinciale.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se rimosse non oltre il sesto giorno precedente a quello fissato per l'elezione del Difensore Civico.

3. Per la contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, e la loro eventuale rimozione, si applica la procedura prevista dall'art. 69 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, salvo il termine di 20 giorni per la rimozione delle cause di incompatibilità stabilito dall'art. 35 comma 3 dello Statuto.

Articolo 27 – Candidature

1. Le candidature sono presentate alla Provincia in seguito alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio, sui quotidiani locali, e in Rete Civica. Il termine per la presentazione delle candidature è di 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
2. Le proposte di candidatura possono essere presentate da chiunque.
3. Le proposte di candidatura, munite di sottoscrizione apposta secondo le modalità previste dalla legge, devono essere corredate da curriculum vitae che attesti il possesso dei requisiti previsti per l'elezione, nonché dalla dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Regolamento.
4. Entro sette giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, la commissione consiliare competente si riunisce per vagliare le proposte pervenute, dichiarare l'inammissibilità di quelle sprovviste dei requisiti richiesti, e formare una rosa di nominativi da sottoporre al Consiglio per l'elezione.

Articolo 28 – Nomina

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio della formazione della lista di candidature ammesse.
2. Il Consiglio, a seguito della comunicazione delle candidature ammesse fatta dal Presidente, elegge il Difensore Civico con voto segreto limitato a un nominativo per Consigliere, e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza dei due terzi nelle prime tre votazioni, l'elezione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
4. Qualora neppure questa maggioranza venga raggiunta in tale seduta dopo tre votazioni, l'elezione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro i successivi trenta giorni sempre a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. A spoglio delle schede avvenuto, qualora sia raggiunta la maggioranza prescritta, il Presidente del Consiglio dichiara eletto il Difensore Civico.

Articolo 29 - Durata della carica.

1. Fermo restando il termine di durata stabilito dall'art. 34 dello Statuto, il Difensore Civico resta in carica fino all'insediamento del successore, e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza.

Articolo 30 - Revoca.

1. La proposta di revoca di cui all'art. 35, comma 4 dello Statuto è presentata al Consiglio da un terzo dei Consiglieri, con esposizione dettagliata dei motivi. Il Consiglio decide se ammettere tale proposta a maggioranza dei Consiglieri assegnati; in caso affermativo, invita il Difensore Civico a presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, che deve avvenire con modalità che ne consentano l'accertamento di ricezione. Decorso tale termine, il Consiglio decide sulla proposta di revoca secondo le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 31 - Legittimati attivi

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:
 - a) da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari non cittadini, singoli o associati, comunque residenti, domiciliati o dimoranti nel territorio provinciale
 - b) dai soggetti dell'associazionismo, del volontariato, della cooperazione sociale descritti nell'art. 11 dello Statuto.

2. Non possono ricorrere al Difensore civico:
 - a) i Consiglieri e gli Assessori in carica alla Provincia per questioni o fatti comunque attinenti all'esercizio del loro mandato, fatto salvo, per i Consiglieri, quanto previsto dall'art. 127 D.Lgs. 267/2000;
 - b) le Pubbliche Amministrazioni;
 - c) il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale, il Direttore Generale e i Revisori dei Conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di servizio con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

3. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Provinciale, dei suoi organi, uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti, dei consorzi ed attività convenzionate alle quali la Provincia partecipa, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Articolo 32 - Accesso agli atti

1. Nei termini previsti dall'art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è possibile ricorrere al Difensore Civico nei casi di diniego o differimento di accesso ai documenti amministrativi, sia esso espresso o tacito. In tal caso, i termini per l'eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale decorrono dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza al Difensore Civico a norma dell'articolo suddetto.

2. Salve le modalità particolari stabilite dalla legge, tale ricorso segue le regole comuni agli altri interventi del Difensore.

Articolo 33 - Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 31, senza particolari formalità, salva comunque la loro identificazione. L'istanza è preferibilmente avanzata per iscritto, corredata di tutti gli elementi di fatto e di diritto

necessari al riferimento della pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante per iscritto entro 30 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo generale del risultato del suo intervento e dei provvedimenti eventualmente adottati dall'amministrazione. Qualora per motivi inerenti la particolare difficoltà del suo intervento non sia possibile ottemperare nel suddetto termine il Difensore Civico informa comunque l'interessato, entro lo stesso termine, sullo stato della pratica.

3. In ogni caso il Difensore Civico rende edotto l'interessato delle azioni che possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. Il Difensore Civico deve sospendere il proprio intervento nel caso in cui sia pendente per lo stesso oggetto un ricorso amministrativo o giurisdizionale innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, sia essa civile, penale, amministrativa o tributaria.

5. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che costituiscono reato, deve immediatamente segnalarli all'autorità giudiziaria.

Articolo 34 - Rapporti con gli Uffici e modalità di intervento

1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto, nei confronti dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa della Provincia, degli uffici e servizi, delle Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti, dei consorzi ed attività convenzionate alle quali la Provincia partecipa, direttamente od a mezzo dei suoi uffici:

- a) di richiedere, per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste agli uffici sono fornite al Difensore Civico entro 20 giorni dalla formulazione del quesito. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio. La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini di cui al precedente comma.

4. Qualora gli elementi acquisiti offrano motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore Civico informa di tale esigenza il Presidente della Provincia ed il Segretario Generale od il Presidente ed il Direttore dell'organismo o ente dipendente; avverte altresì il dirigente responsabile o il funzionario da questi designato che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha il fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse

generale con quello dei soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Il dirigente o funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede concordate col Difensore Civico.

5. Una volta che tale esame sia stato svolto, il Difensore Civico comunica, per iscritto, al Dirigente o funzionario responsabile le proprie osservazioni dirette ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando. Può altresì imporre un congruo termine per l'adeguamento dell'atto stesso. L'amministrazione ha obbligo di motivazione specifica qualora non recepisca le osservazioni del Difensore. Quest'ultimo può richiedere il riesame della decisione nel caso rilevi irregolarità o vizi procedurali. Il Difensore effettua immediatamente segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della suddetta comunicazione al Presidente, al Segretario Generale od al Presidente e Direttore dell'organismo o ente dipendente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica, nei casi di legge ed in quelli stabiliti dal Regolamento sull'accesso. Il Difensore Civico impronta altresì la sua attività al rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 35 - Inadempienza – Provvedimenti

1. Il Difensore Civico - previa informazione al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale - segnala al Dirigente, per l'apertura eventuale di un procedimento disciplinare ai sensi dell'Articolo 59 comma 4° del D.Lgs. n.29 del 3 febbraio 1993, il funzionario o dipendente della Provincia, dell'Istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'Articolo 34 che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato motivo l'accesso del Difensore Civico provinciale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al comma 4 dell'Articolo 34;
- c) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

2. Nel caso in cui i comportamenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) siano da ascrivere ad un dirigente, la segnalazione di cui al 1° comma è indirizzata al Direttore Generale.

3. Il Segretario Generale comunica al Difensore Civico provinciale, entro 30 giorni, le decisioni adottate.

Articolo 36 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di attività di altre Amministrazioni pubbliche o di imprese e società concessionarie di servizi pubblici, operanti nel territorio provinciale, che incidano dannosamente sui soggetti di cui all'art. 31, comma 1, informa di tali segnalazioni le Amministrazioni coinvolte, fornendo gli elementi di valutazione di cui sia a conoscenza, e ne riferisce al Presidente della Provincia.

Articolo 37 - Rapporti col Consiglio Provinciale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, ivi segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate, con la possibilità di formulare proposte di innovazione in merito.
2. La relazione viene preventivamente inoltrata dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio il quale, entro un mese dalla presentazione, ne promuove l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame. Copia della relazione è trasmessa al Presidente della Provincia, agli Assessori ed ai Consiglieri Provinciali, nonché al Segretario Generale.
3. Alla riunione del Consiglio Provinciale nella quale viene esaminata la relazione, partecipa il Difensore Civico il quale può intervenire per fornire informazioni e chiarimenti.
4. Il Consiglio, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta Provinciale e delle altre amministrazioni ed organismi dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni al Presidente della Provincia, ai Capigruppo ed al Consiglio Provinciale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio, viene diffusa nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Articolo 38 - Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta Provinciale

1. Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta Provinciale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta provinciale possono convocare il Difensore Civico per ricevere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Articolo 39 – Pubblicità

1. Il Presidente del Consiglio deve dare notizia della nomina del Difensore Civico entro 10 giorni dall'entrata in carica del titolare. Deve assicurare altresì la massima pubblicità riguardo alle funzioni, agli orari e alle modalità di accesso agli uffici del Difensore Civico.

Articolo 40 - Ufficio delle Relazioni con il Pubblico

1. In base a quanto previsto dallo Statuto, è istituito l'Ufficio di Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona.
2. L'Ufficio ha i seguenti compiti:

- a) fornire, a cittadini ed istituzioni che ne fanno richiesta, informazioni circa questioni relative alla attività, ai compiti, alle funzioni della Provincia, consigliando od indicando procedure ed atti che facilitino i soggetti interessati ad entrare in rapporto con l'Amministrazione Provinciale;
- b) garantire la necessaria collaborazione ai cittadini, singoli o associati, per avvalersi del diritto di accesso e di informazione, previsti dall'apposito regolamento;
- c) garantire la necessaria collaborazione ai cittadini, singoli o associati, che intendono avvalersi degli istituti di partecipazione previsti dal presente regolamento (consultazioni, petizioni, proposte, difensore civico).

3. La pianta organica della Provincia dovrà prevedere un'adeguata dotazione di personale per lo svolgimento delle funzioni sopra illustrate.

4. Il Presidente presenta al Consiglio Provinciale una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico.

TITOLO VI - INFORMAZIONE

Articolo 41 – Finalità

1. La Provincia favorisce, nei modi più opportuni ed efficaci, l'informazione dei cittadini, sulle proprie deliberazioni e sui propri atti.

Articolo 42 - Rapporti con la stampa

1. La Provincia curerà, in modo particolare, il rapporto con la stampa parlata e scritta, specie quella locale, privilegiando gli strumenti del comunicato stampa e della conferenza-stampa.

Articolo 43 - Gestione diretta dell'informazione

1. La Provincia potrà anche avvalersi, in forma occasionale o continuativa, di rubriche o spazi gestiti direttamente, sui diversi mezzi di informazione - preferibilmente a carattere locale oltre che, soprattutto, di bollettini o giornali propri di carattere spiccatamente informativo. In tal caso dovranno essere assunti specifici provvedimenti deliberativi.

ALLEGATO A

Procedure per lo svolgimento della consultazione per corrispondenza.

1. Appena indetta la consultazione da parte del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia costituisce l'ufficio di segreteria della consultazione composto da:

- il Segretario Generale che lo presiede;
- quattro funzionari della Provincia scelti dal Presidente, di cui uno con mansioni di segretario.

2. Per esprimere il proprio voto per corrispondenza, gli elettori ricevono d'Ufficio i documenti necessari. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione il Presidente della Provincia provvede ad inviare, sulla base delle liste elettorali dei Comuni interessati un plico chiuso contenente:

- a) invito alla partecipazione alla consultazione munito di talloncino numerato di riscontro;
- b) una o più schede contenenti i quesiti della consultazione;
- c) un foglio di istruzioni contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la risposta deve pervenire all'ufficio destinatario, nonché le modalità per la risposta medesima;
- d) una busta per la restituzione della scheda o delle schede votate e del talloncino numerato. La busta, affrancata, reca prestampato l'indirizzo della Provincia e la dicitura "consultazione per corrispondenza". Si utilizza il metodo della doppia busta.

3. Saranno considerate valide le risposte pervenute entro la data stabilita dalla deliberazione del Consiglio.

4. La Segreteria ricevente le buste, provvede alla loro apertura, separando il talloncino dalla busta contenente la risposta.

5. Le buste contenenti la risposta al quesito numerato sono conservate sotto la personale responsabilità del Presidente dell'Ufficio di Segreteria.

6. Qualora una busta risulti priva del talloncino di controllo viene distrutta in seduta stante.

7. Le schede di risposta vengono distrutte non prima del sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, mediante incenerimento.

8. Delle operazioni relative alla distruzione dei plichi è redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Segretario Generale.

9. Il Segretario Generale, quale Presidente dell'Ufficio di Segreteria della consultazione stabilisce le date in cui si riunisce l'ufficio al fine di effettuare lo spoglio delle risposte. Tale operazione deve concludersi entro 10 giorni dalla data di scadenza per l'invio delle risposte.

10. Le riunioni dell'Ufficio di Segreteria della consultazione sono rese note per consentire la presenza del pubblico alle operazioni di scrutinio.

11. Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun tipo di consultazione, deve essere depositato nella Segreteria provinciale perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.